

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al omissis del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente

TRA

BANCA

-attrice-

E

DEBITORE

-convenuto contumace-

OGGETTO: Accertamento credito e azione di revocazione ex art. 2901 c.c..

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24.11.2016, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre dare atto che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. n. 69/2009.

La domanda di accertamento del credito e l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. svolte da parte attrice sono fondate e vanno pertanto accolte.

Occorre premettere che, secondo i principi giurisprudenziali consolidati in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., fra le tante, Cass. S.U. 2001, n. 13533; Cass. 2002, n. 982).

Orbene parte attrice, alla luce della documentazione allegata (documentazione societaria attestante la legittimazione attiva dell'attrice, n. 15 effetti cambiari emessi dalla società

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott. Gian Piero Vitale

omissis firmati per avallo da DEBITORE per l'importo complessivo di euro 90.878,00, atto di riconoscimento del debito 20.3.2006 sottoscritto dal DEBITORE, sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1135/09 del 14.8.2009 con cui è stata rigettata l'opposizione del DEBITORE al precetto notificatogli il 23.5.2007) ha fornito prova sufficiente dell'esistenza del credito vantato nei confronti del convenuto DEBITORE, pari ad euro 90.878,00.

Il convenuto, essendo rimasto contumace, non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c..

Peraltro, va adeguatamente valutata ai fini del decidere la stessa contumacia del convenuto, che rivela un sostanziale disinteresse alla lite ed al suo esito, e dimostra indirettamente che il medesimo non ha avuto valide ragioni per opporsi alle richieste dell'attrice.

Ne consegue che la proposta domanda deve essere accolta e che il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di euro 90.878,00 in favore dell'attrice, oltre gli interessi legali dal 20.7.2006 al soddisfo.

Risulta fondata anche l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

Ed invero, quanto alla legittimazione, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente, come ha chiarito la Suprema Corte "l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale" (v. Cass. 18.02.1998 n. 1712; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 14.11.2001 n. 14166; Cass. 18.03.2003 n. 3981).

Sotto tale profilo, sulla scorta della documentazione sopra richiamata, deve inequivocabilmente ritenersi provata la qualità di creditrice in capo alla parte attrice.

L'azione revocatoria in questione ha ad oggetto atto a titolo gratuito (donazione da parte di DEBITORE della proprietà degli immobili di sua proprietà in favore della moglie omissis, avvenuta con atto pubblico del 18.4.2013 per notaio omissis) e non postula, quindi, che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori istanti fosse conosciuto oltreché dal debitore donante anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2901 c.c. comma 1 n. 2 (cfr. Cass. 25413 del 2013).

Si deve poi osservare che le ragioni di credito della parte attrice sono anteriori rispetto all'atto impugnato.

In proposito, ai sensi del n. 1 del comma 1 dell'art. 2901 cod. civ. nella ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza nel debitore alienante di ledere le ragioni dei creditori.

Orbene, sotto il profilo della prova, che può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, si osserva che il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato lo si desume pacificamente dalla

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott. Gian Piero Vitale

indubbia variazione del patrimonio del debitore donante (il requisito oggettivo del c.d. *eventus damni*, com'è noto, deve essere ritenuto sussistente allorquando l'atto dispositivo del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo siffatto pregiudizio consistere in una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore; cfr. Cass. n. 5718 del 2014; Cass. n. 11449 del 2013), non essendovi dubbi che, in conseguenza dell'atto di donazione, il convenuto DEBITORE si è spogliato della titolarità degli immobili di cui era proprietario, i quali, pertanto, non possono più essere sottoposti all'azione esecutiva della parte attrice per il recupero del suo credito; e tanto con la ovvia conseguenza di dover ritenere sussistente la consapevolezza del convenuto medesimo di precludere o rendere difficile l'attivazione coattiva del credito (né peraltro il DEBITORE ha fornito prova di un patrimonio, nonostante la menomazione della garanzia realizzata, idoneo a soddisfare le ragioni dei creditori).

Non rimane, quindi, a questo giudice che dichiarare la inefficacia dell'atto dispositivo impugnato ovvero dell'atto di donazione rogato per notar *omissis* in data 18.4.2013 nel senso che i beni immobili oggetto del suindicato atto, pur rimanendo nella titolarità della beneficiaria, rientrano, nei confronti della parte creditrice, nel patrimonio del DEBITORE, al fine di consentire ad essa creditrice di averli a disposizione onde esercitarvi l'azione espropriativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo ex d.m. 55/14..

P.Q.M

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:

1) ACCOGLIE le domande proposte da BANCA e, per l'effetto, dichiara che è creditrice del convenuto DEBITORE, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 90.878,00, oltre interessi legali dal 20.7.06 al soddisfo; dichiara nei confronti di essa creditrice la inefficacia dell'atto rogato per notar *omissis* in data 18.4.2013 rep. *omissis*, raccolta *omissis*, intercorso tra il donante DEBITORE e la BANCA, nel senso che i beni immobili oggetto del richiamato atto pubblico è come se non fossero mai usciti, nei confronti di essa creditrice, dal patrimonio del donante DEBITORE;

-. ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità;

-. CONDANNA i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro 5.800,00 (di cui euro 800,00 per spese vive), oltre rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A..

Torre Annunziata, 20 febbraio 2017.

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott. Gian Piero Vitale

**Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS